

2390. Divieto di concorrenza.

Cessazione e sostituzione degli amministratori

Cessazione degli amministratori.

Cause di cessazione:

- Morte;
- Decadenza;
- Rinunzia;
- Scadenza del termine.

Come si è visto dall'elenco l'amministratore può anche rinunciare al suo incarico. In questo caso deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale.

La rinunzia potrà avere, effetto immediato:

- *Avrà effetto immediato* se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione;
- *Non avrà effetto immediato, se non rimane* in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione. Avrà effetto dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

Anche la cessazione per scadenza del termine non avrà, di regola, effetto immediato. In questo caso sarà necessario attendere che si sia ricostituito il consiglio di amministrazione. I vecchi amministratori opereranno in regime di prorogatio.

Sostituzione degli amministratori cessati dall'incarico.

La cessazione di un amministratore impone la sua sostituzione; questa può avvenire in diversi modi, vediamo.

- *La cooptazione:* vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
- *Non è possibile operare con la cooptazione perché è venuta meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea:* quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
- *Clausola del simul stabunt simul cadent:* se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio. La clausola statutaria, però, potrebbe non solo prevedere che il venir meno di alcuni amministratori fa cessare anche gli altri, ma impedisce a questi ultimi di convocare l'assemblea; in tal caso la convocazione spetta al collegio sindacale che si occuperà anche dell'ordinaria amministrazione.

Nel caso in cui cessino tutti gli amministratori o l'amministratore unico, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articoli di riferimento

2382. Cause di ineleggibilità e di decadenza.

2385. Cessazione degli amministratori.

2386. Sostituzione degli amministratori.

Capitolo 10

Assemblea

L'assemblea rappresenta l'insieme dei soci, quindi dei proprietari della società, ed è espressione del sistema che vige nella S.p.A. cioè il sistema assembleare, nel senso che i soci per decidere devono riunirsi e deliberare.

Può funzionare in due modi:

- In composizione ordinaria;
- In composizione straordinaria: per le delibere sono previsti quorum più elevati rispetto a quelli previsti per l'assemblea ordinaria.

Assemblee speciali. Sono previste per particolari categorie di azionisti, titolari di strumenti finanziari, o obbligazionisti; queste assemblee di regola si riuniscono e votano quando la società intende intervenire proprio sui loro diritti, pregiudicandoli. Deliberano con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Il sistema dei quorum assembleari.

Per deliberare è necessario raggiungere determinate percentuali di capitale sociale, si distinguono due quorum:

- *Quorum costitutivo*: bisogna verificare se all'assemblea è presente quel minimo di capitale sociale previsto dalla legge;
- *Quorum deliberativo*: una volta raggiunto il quorum costitutivo, la delibera sarà approvata se voteranno a favore quelle percentuali di capitale sociale previste dalla legge. In genere tali percentuali sono calcolate sul capitale sociale presente in assemblea.

Prima e seconda convocazione.

Le assemblee possono avere una prima e una seconda convocazione. Alla seconda convocazione, se prevista, si giunge quando alla prima convocazione non si è raggiunto il quorum costitutivo.

Assemblea ordinaria

Si occupa, a differenza dell'assemblea straordinaria, delle questioni che riguardano il normale svolgimento della vita della società, come l'approvazione del bilancio o la nomina degli amministratori. Chiariamo che non esistono due tipi diversi di assemblee (ordinaria e straordinaria), ma una sola assemblea che vota con quorum diversi, più elevati in quella straordinaria. Vediamo, quindi, gli argomenti e i quorum dell'assemblea ordinaria.

Argomenti sui quali decide l'assemblea ordinaria nel sistema tradizionale:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- 6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Nel sistema dualistico l'assemblea:


- 1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
- 2) determina il compenso a essi spettante, se non è stabilito nello statuto;
- 3) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
- 4) delibera sulla distribuzione degli utili;
- 5) nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

Il procedimento assembleare.

Per la validità delle deliberazioni prese dall'assemblea, è necessario seguire un procedimento regolato nel codice civile dall'art. 2366 all'art. 2379.

L'assemblea opera, infatti, attraverso il metodo collegiale che prevede in generale una serie di fasi: *la convocazione, l'intervento e discussione, il voto necessario per formare la deliberazione e, infine, la verbalizzazione dello svolgimento e degli esiti dell'assemblea.*

Nella tabella che segue, s'illustrerà il procedimento descritto nel codice civile riguardo all'assemblea ordinaria.



Sullo schema che abbiamo appena visto, sono necessaria alcune considerazioni.

1) La prima parte dello schema, fino alla costituzione dell'assemblea esclusa, fa riferimento alle formalità necessarie per la convocazione dell'assemblea ex art. 2366, se tali formalità non sono state osservate la delibera eventualmente adottata sarà annullabile; tuttavia l'assemblea sarà comunque regolarmente costituita anche quando non siano osservate le formalità per la convocazione, ma alla riunione assembleare sia comunque presente l'intero capitale sociale e la maggioranza dei membri degli organi amministrativi e di controllo (in tal caso si parla di